



CONSORZIO CIdiS

Servizio Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 gara, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023.

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SAI - SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE, SPECIALE SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ISTITUITO CON LA LEGGE 189/2002 ART. 32, COMMA 1 - SEX/ES) PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2026 (OLTRE EVENTUALI DECRETI DI DIFFERIMENTO TERMINI CONTRATTUALI E/O EVENTUALI PROGETTI ATTIVATI A SEGUITO DI EMERGENZE UMANITARIE, FINANZIATI CON APPOSITO DECRETO MINISTERIALE CHE FORMANO OGGETTO DI SPECIFICA OPZIONE CONTRATTUALE), DESTINATO ALL'ACCOGLIENZA DI COMPLESSIVI 52 POSTI "ORDINARI, GIA' FINANZIATI DAL D.M. N. 29306 DEL 1° LUGLIO 2024.

CUP: H59G24000760005 - CIG: B50D2B43CA

CPV 85311000-2 "Servizi di assistenza sociale con alloggio"

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 345 del 20.12.2024, questa Amministrazione ha deciso di affidare in appalto il servizio di cui in epigrafe meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'affidamento avviene mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, con attribuzione, da parte di una Commissione tecnica appositamente costituita ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. n. 36/2023, di punti 100/100 calcolati, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, solo sull'elemento qualità, considerato il costo fisso del progetto totalmente finanziato e non riducibile.

Il Consorzio sin dal 2016 è ente locale titolare di un progetto di accoglienza e integrazione per migranti o richiedenti asilo, categoria ordinari (adulti maschi e famiglie), finanziato dal Ministero dell'Interno. Si tratta di un servizio di seconda accoglienza diffusa, dove i beneficiari accolti in alloggi reperiti sul mercato privato e situati sul territorio consortile. Detto progetto si era articolato nei trienni 2016-2017, 2017-2020, 2021-2023, con 35 posti di accoglienza per titolari di protezione internazionale. In concomitanza con l'emergenza umanitaria Afghana, il D.L. 8 ottobre 2021 aveva finanziato nuovi posti in accoglienza e in tale frangente il Consorzio aveva presentato domanda di ampliamento per 17 posti destinati a beneficiari afghani: a seguito di finanziamento, il SAI del Consorzio aveva raggiunto il numero complessivo di 52 beneficiari. Con decreto legge 16/2022, per far fronte all'emergenza umanitaria verificatasi in Ucraina, il Ministero dell'Interno aveva, poi, finanziato ulteriori posti SAI, in tale occasione il Consorzio, con l'adesione di tutti e 6 i Comuni consorziati, aveva presentato ulteriore domanda di ampliamento, per 32 posti aggiuntivi: con DM 30147/2022 tale ampliamento è stato autorizzato, portando i complessivi posti autorizzati a 84. Di fatto, non avendo reperito tutti gli alloggi necessari per coprire il totale dei posti autorizzati, a dicembre 2023 il Ministero dell'Interno ha riquantificato i posti, riconoscendo i 77 già occupati. A maggio 2023, con deliberazione dell'Assemblea Consortile 23 si è stabilito di presentare richiesta di prosecuzione del progetto SAI per il triennio 2024-2026, secondo quanto previsto dal DM n. 55428 del 18/12/2022. Il progetto assume oggi le seguenti caratteristiche:

1. 77 destinatari accolti (Sai Ordinari e Sai Ampliamento Ucraina) in 17 alloggi: 2 a Beinasco, 2 a Bruino, 1 a Orbassano, 4 a Piossasco, 4 a Rivalta di Torino e 4 a Volvera. Tale numero potrebbe essere oggetto di variazione, in aumento o diminuzione, con correlata rimodulazione del piano finanziario approvato dal Ministero dell'Interno;
2. beneficiari del servizio oggetto del Capitolato Speciale sono singole persone o nuclei familiari titolari di protezione internazionale, compresi i richiedenti protezione internazionale che erano stati esclusi dal D.L. 113 del 2018, o titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti dal TU immigrazione e neomaggiorenni affidati ai servizi sociali, oltre alle categorie di stranieri che, in ragione delle specifiche necessità, possono comunque accedere al SAI, ai sensi del Decreto Legge n. 113/2018 in tema di sicurezza, e della Legge di conversione 132 del 1 dicembre 2018 e s.m.i.;
3. i beneficiari possono permanere nel Progetto per un periodo di sei mesi. I tempi di accoglienza potranno essere prorogati per consentire la prosecuzione del percorso di

integrazione socio lavorativa della persona, previa autorizzazione del Servizio Centrale SAI per ulteriori sei mesi. In deroga a quanto previsto, in presenza di situazioni di oggettiva difficoltà e in particolare per nuclei familiari con presenza di minori, il tempo di accoglienza potrebbe essere ulteriormente protratto. In tutti i casi, la proroga deve essere autorizzata dal Servizio Centrale a seguito di richiesta dell'ente gestore, concordata con l'ente locale;

4. il Servizio di cui trattasi è ricompreso tra quelli individuati all'art. 128 (servizi alla persona) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

L'appalto ha per oggetto l'accoglienza di complessivi 52 posti "ordinari", già finanziati dal DM n. 29306 del 1° luglio 2024: uomini adulti (categoria ordinari) e famiglie (categoria ordinari, ampliamento afghani) - PROG-114-PR-3. Il servizio è identificato con CPV 85311000-2 "Servizi di assistenza sociale con alloggio". Il servizio rientra nei servizi di cui all'articolo 128 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 2023: dott.ssa Elisa Bono – ccidis@cidis.org.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di *e-procurement* (di seguito per brevità solo «Piattaforma o Sistema»), mediante la quale sono gestite le fasi di gara, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, il cui accesso è consentito dall'apposito link <https://cidis.tuttogare.it/index.php>

La piattaforma utilizzata per la presente procedura è certificata, interoperabile e presente ufficialmente nel Registro piattaforme certificate tenuto dall'ANAC. La piattaforma risponde ai requisiti di certificazione richiesti da AGID tra cui l'accesso tramite Spid/CIE nonché l'interoperabilità con le banche dati nazionali, rispettando tutta la vigente normativa.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Norme tecniche di utilizzo: https://cidis.tuttogare.it/norme_tecniche.php

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando-disciplinare alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero 02 400 31 280 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo assistenza@tuttogare.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando-Disciplinare di gara;

- b) Capitolato speciale di gara

- c) D.G.U.E. documento di gara unico europeo;

- d) All. 1 agli atti di gara;
- e) All. 2 - Domanda di partecipazione;
- f) All. 3 - Modello di proposta tecnica;
- g) All. 4 - Dichiarazione di accettazione del costo fisso e non riducibile;
- h) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa
https://cidis.tuttogare.it/norme_tecniche.php
- i) Schema contratto;

La documentazione di gara è pubblicata sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP in conformità degli articoli 27, 84 e 85 del D.Lgs. 36 del 2023 (Codice), secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023 ed è consultabile al seguente indirizzo:
<https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>

La documentazione di gara sarà altresì accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla Piattaforma per l'intero periodo di pubblicazione ai seguenti indirizzi internet:

[Bandi di gara in corso](#)

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

2.2. CHIARIMENTI

Gli operatori economici possono richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana e in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso, secondo le modalità specificate nella Guida, individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale. Nella relativa sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione", inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito. Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

I chiarimenti devono essere inoltrati entro e non oltre il 21-01-2025 alle h 15:00.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4, del Codice le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nella sezione "Comunicazioni

dell'Amministrazione"

al

link

https://cidis.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=25&codice_round=25

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella apposita sezione denominata "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso a mezzo pec. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, inserito dall'operatore economico in fase di registrazione in Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente disciplinare ha per oggetto l'individuazione di un soggetto attuatore per la gestione del Progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione, speciale sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati istituito con la legge 189/2002 (art. 32, comma 1 – *sexies*). Si tratta di un sistema di tutele con cui il Ministero dell'Interno, attraverso la rete degli enti locali e il supporto dei soggetti operanti nell'ambito del terzo settore, garantisce la realizzazione di progetti di accoglienza integrata. Ai fini interpretativi, per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanzarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto:

- al "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria – agosto 2018";
- al decreto del Ministero dell'interno 18/11/2019 "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (d'ora in poi FNPSA) e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori

stranieri non accompagnati (SAI)” e al relativo Allegato A “Linee Guida per il funzionamento del sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale”.

L'appalto ha per oggetto l'accoglienza di complessivi 52 posti “ordinari”, già finanziati dal DM n. 29306 del 1° luglio 2024: uomini adulti (categoria ordinari) e famiglie (categoria ordinari, ampliamento afghani) - PROG-114-PR-3. Il SAI si articola in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all'integrazione. L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari e comprende i servizi minimi da garantire ai sensi dell'art. 4 delle Linee Guida per un numero di titolari di protezione internazionale pari a 52 beneficiari, come già precisato, accolti in idonee strutture residenziali e civili abitazioni ubicate sul territorio di competenza del SAI del Consorzio Intercomunale di Servizi – CIdiS, d'ora in avanti Consorzio. Lo stesso, come previsto dal Manuale già citato, coincide con l'ente locale titolare del SAI; mentre l'aggiudicatario coincide con l'ente gestore SAI.

L'ammontare complessivo dell'appalto è stimato in **3.848.096,00 €** (I.V.A. 5 % esclusa), di cui:

	IVA ESCLUSA	IVA 5% INCLUSA
Importo complessivo dal 01/01/2025 - 31/12/2026	€ 1.570.651,43	€ 1.649.184,00
Importo per l'opzione di proroga 12 mesi	€ 1.177.988,57	€ 1.236.888,00
Importo per servizi analoghi	€ 785.325,71	€ 824.592,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 314.130,29	€ 329.836,80
VALORE GLOBALE STIMATO	€ 3.847.396,00	€ 4.040.500,80

Il valore complessivo dell'appalto è stato determinato sulla base dell'importo assegnato con DM 29306 del 1° luglio 2024 del Ministro dell'Interno, da cui è sottratta la somma annua di € 3.000,00 quale costo da impiegarsi per il lavoro del revisore contabile indipendente, a carico del Committente. Tale importo è desumibile, peraltro, dal Piano Finanziario Preventivo - anno 2024- Allegato A in calce al Capitolato, che prende atto dell'aumento della quota *die personam*, a partire dal 1° luglio 2024, pari a € 43,60 I.V.A. inclusa.

L'importo degli oneri della sicurezza derivanti dall'attuazione di misure per la riduzione di rischi da interferenze, non essendo stati rilevati tali rischi, è pari a euro zero (0,00). Si dà atto che non esistendo rischi da interferenza non è necessario redigere il D.U.V.R.I. Però il concorrente dovrà indicare nella propria offerta i costi della sicurezza specifici connessi alla propria attività. Il valore presunto dell'appalto è puramente indicativo, poiché legato all'effettivo finanziamento del Ministero dell'Interno, determinato sulla base dell'importo giornaliero pro-capite assegnato in relazione alle effettive presenze dei beneficiari e alle spese rendicontabili. Pertanto, l'importo di aggiudicazione non impegna il Consorzio in alcun modo potendo lo stesso - in rapporto al finanziamento, all'andamento del Progetto stesso e a qualsiasi altra condizione, subire un incremento o un decremento. Per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale, da qualsiasi motivo causato, nulla è dovuto all'aggiudicatario a titolo

di risarcimento, indennizzo o altra causa, e l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e pretendere indennità.

La procedura non è suddivisa in lotti.

Il contratto collettivo applicato è quello delle Cooperative sociali – Codice T151.

3.1. DURATA, OPZIONI E RINNOVI

Il servizio decorrerà dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione e fino al 31 dicembre 2026, oltre eventuali decreti di differimento termini contrattuali e/o eventuali progetti attivati a seguito di emergenze umanitarie, finanziati con apposito decreto ministeriale che formeranno oggetto di specifica opzione contrattuale.

Opzione di proroga del contratto: il Committente si riserva la facoltà di proroga del servizio per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 1.177.988,57 Iva esclusa nella misura di legge. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ("Codice"). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni in oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora nel corso di esecuzione del servizio si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni per variazione dei siti coinvolti, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, l'appaltatore è tenuto ad assicurare il servizio alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cfr. art. 120, comma 9, del Codice dei Contratti).

La decisione dell'affidamento dell'estensione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma, rimane, in ogni caso, una libera e insindacabile facoltà del Consorzio, che si riserva, inoltre, la facoltà di indire una nuova procedura di affidamento del servizio senza obbligo alcuno nei confronti dell'appaltatore.

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro la data di termine del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri, presenti sul territorio del progetto SAI del Consorzio, attraverso la gestione di strutture nella disponibilità del progetto.

L'Ente si riserva la facoltà di affidare servizi analoghi di cui all'articolo 120, comma 1, lettera b), del Codice, per un importo stimato non superiore al 50% del valore del contratto iniziale;

l'affidamento dei servizi analoghi non potrà essere complessivamente superiore a € 785.325,71 Iva esclusa nella misura di legge.

3.2. REVISIONE PREZZI

Il rischio di impresa è a totale carico dell'aggiudicatario.

Durante la gestione del servizio oggetto dell'appalto il corrispettivo pattuito quale prezzo di aggiudicazione non sarà suscettibile di aumenti o diminuzioni. Il Soggetto Attuatore non avrà nessun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumenti di costi di manodopera, per perdite o per qualsiasi altra circostanza sfavorevole che potrebbe verificarsi dopo l'aggiudicazione e/o durante l'esecuzione del servizio in oggetto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Gli operatori economici dovranno essere iscritti al Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli immigrati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lettera d) e 66 comma 1 lettera g) del Codice indicano per quali consorziati il consorzio concorre determinando la esclusione del consorziato designato se sono integrati i presupposti dell'art. 95 comma 1 lettera d) del Codice salvo che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né sia idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli

operatori. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dei lavori e dei servizi oggetto della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE2). Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono

ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE2). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE2 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

b) Per le seguenti categorie: associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperative di servizi o cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali, imprese sociali, iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

c) Gli operatori economici dovranno essere iscritti al Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli immigrati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE2. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2021-2022-2023) un fatturato globale minimo annuo pari a € 2.000.000,00 di cui un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore a € 600.000,00;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri. Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.

A tal fine l'operatore economico dovrà indicare destinatari, importi e periodo di riferimento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti devono essere posseduti come segue:

Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati (art. 10 delle linee guida allegate al Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2019).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Si applica la normativa del codice ove compatibile e l'art. 10 delle linee guida allegate al Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2019.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso

responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto non è consentito.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento "Allegato 1" rinvenibile tra la documentazione di gara.

L'operatore, inoltre, dovrà produrre un Progetto di assorbimento che illustri le modalità di armonizzazione della clausola sociale con la propria organizzazione (da inserire esclusivamente nella BUSTA TECNICA). Il progetto di assorbimento sarà oggetto di sola verifica di idoneità da parte della Commissione e di accettazione della clausola sociale. Il progetto non sarà soggetto ad attribuzione di punteggio. Quanto indicato nel progetto di assorbimento è vincolante per l'Operatore economico aggiudicatario.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 31.413,03.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

11. SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla presente procedura non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610/2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Qualora l'operatore economico non alleggi la ricevuta del pagamento del contributo ANAC è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 07-02-2025 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta non ha limiti di dimensione per singolo file.

La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati .xml .docx .doc .xlsx .xls .pptx .ppt .pdf .rtf .csv .odt .ods .zip .rar .7z .jpeg .jpg .png .gif .p7m .

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELL'OFFERTA

La predisposizione dell'offerta, pena la non ammissibilità, dovrà avvenire rispettando quanto indicato sul portale.

Dovranno, al fine della trasmissione dei documenti, essere predisposte n. 2 "buste virtuali", così come di seguito indicato e dettagliato:

BUSTA VIRTUALE N. 1 – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA VIRTUALE N. 2 – "OFFERTA TECNICA".

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La

stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che: - l'offerta è vincolante per il concorrente; - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata nell'apposita sezione "Comunicazioni" presente nel portale e all'indirizzo di Posta Elettronica certificata inserita in fase di registrazione. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA IN PIATTAFORMA

Le modalità di caricamento della documentazione di partecipazione sono variabili in funzione della modalità di configurazione di volta adottata dalla Stazione Appaltante. L'operatore potrà verificare le modalità di caricamento al link https://cidis.tuttogare.it/norme_tecniche.php sul documento "Norme tecniche di utilizzo".

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di

ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma TuttoGare PA per allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo;
- 2) DGUE da compilare on line sulla Piattaforma TuttoGare PA;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) modello di dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6) documentazione in caso di avalimento;

- 7) documentazione per i soggetti associati;
- 8) capitolato speciale firmato per accettazione;
- 9) attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 10) eventuali altre certificazioni e/o autocertificazioni del partecipante;
- 11) eventuale ulteriore documentazione.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato 2. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando-disciplinare di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando-disciplinare di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).

Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL di lavoro delle cooperative sociali ovvero altro contratto equivalente, specificando l'equivalenza delle tutele;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.1. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.2. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con Pag. 34 a 46 rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere resa dal legale rappresentante della ditta/cooperativa offerente sotto forma di autocertificazione in carta semplice.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità previste nel documento denominato "Norme tecniche di utilizzo".

L'offerta è firmata secondo le modalità previste precedentemente e deve contenere, a pena di esclusione, e contiene i seguenti documenti:

1. relazione tecnica dei servizi offerti (Allegato 3);
2. progetto di assorbimento del personale;
3. in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in forma descrittiva, preferibilmente non superiore alle 20 pagine, formato A4 carattere times new roman, dimensione 12, margine dx, sx, superiore e inferiore 1,5 cm su ognuno dei 4 lati del foglio (oltre tabelle ed eventuali allegati). Gli allegati oggetto di valutazione saranno soltanto quelli necessari alla valutazione dell'aspetto tecnico.

La relazione dovrà essere articolata in singoli capitoli e in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente per se stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato.

La relazione tecnica dovrà essere elaborata come da allegato messo a disposizione dalla stazione appaltante.

L'operatore economico dovrà dichiarare adeguatamente motivando quali sono le parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso di accesso agli atti di gara. In mancanza l'accesso sarà esteso a tutta la relazione.

Non saranno ammessi al prosieguo della procedura di gara gli operatori economici che non avranno conseguito per l'offerta tecnica un punteggio almeno pari a 60/100.

L'operatore, inoltre, dovrà produrre un Progetto di assorbimento che illustri le modalità di armonizzazione della clausola sociale con la propria organizzazione. Il progetto di assorbimento sarà oggetto di sola verifica di idoneità da parte della Commissione e di accettazione della clausola sociale. Il progetto non sarà soggetto ad attribuzione di punteggio. Quanto indicato nel progetto di assorbimento è vincolante per l'Operatore economico aggiudicatario.

In aggiunta alla documentazione di cui sopra l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Offerta tecnica deve pertanto contenere:

1. dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza;
2. copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, con attribuzione, da parte di una Commissione tecnica appositamente costituita ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. n. 36/2023, di punti 100/100 calcolati, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, solo sull'elemento qualità, considerato il costo fisso del progetto totalmente finanziato e non riducibile.

La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica totale 100 (cento)

Offerta economica (costo fisso totalmente finanziato e non riducibile) pari a 0 (zero).

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, corrispondente ai seguenti livelli di valutazione:

Oggetto della valutazione		Elementi	Wi = peso o punteggio
1	Presupposti teorici di riferimento	Coerenza dell'approccio teorico e metodologico proposto rispetto a: contesto territoriale, problemi individuati, destinatari, obiettivi e risultati attesi nel rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione.	10
2	Metodologia, e organizzazione e del lavoro	Coerenza con il contesto territoriale, i problemi individuati, i destinatari del servizio, gli obiettivi e i risultati attesi	10
3	Partecipazione e dei destinatari e rischi di realizzazione	Modalità operative per sollecitare la partecipazione attiva dei destinatari alle attività e prefigurazione di strategie per il fronteggiamento dei rischi di realizzazione.	10
4	Soggetti sociali da coinvolgere	Descrizione dei soggetti sociali da coinvolgere nella realizzazione e dei criteri e delle modalità da adottare per l'integrazione e la collaborazione con i servizi del Consorzio e con tutti i partner territoriali: coerenza e concretezza del piano di gestione delle relazioni di rete.	5
5	Servizi di integrazione	Mediazione linguistico-culturale: attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura linguistica e culturale	3
		Formazione e inserimento lavorativo: attività di inserimento sociale che considerino anche opportunità formative e lavorative.	3
		Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo: attività di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni abitative per l'autonomizzazione e l'uscita dall'accoglienza	3
		Strumenti di inclusione sociale: attività di animazione socioculturale, volte alla costruzione ed al consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto	3
6	Servizi di Tutela	Prefigurazione azioni per la tutela legale e per la tutela psico-socio-sanitaria	3

7	Proposte per la realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo e promozionale del progetto		10
8	Proposte migliorative e integrative		15
9	Esperienza professionale dell'equipe proposta	Esperienza degli operatori, compreso il coordinatore e esclusi i consulenti esterni ed il personale amministrativo, nel settore dell'asilo/immigrazione: - operatori con minimo 10 anni di esperienza = 3 punti per operatore; massimo 9 punti - operatori con minimo 5 anni di esperienza = 2 punti per operatore; massimo 6 punti - operatori con minimo 3 anni di esperienza = 1 punto per operatore; massimo 5 punti	20
10	Monitoraggio e valutazione, indicatori e strumenti	Descrizione dell'impianto di valutazione proposto, degli indicatori, delle modalità e degli strumenti per la loro valorizzazione	5
Punteggio massimo attribuibile (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)			100

N.B. Il punteggio massimo attribuibile sarà costituito dalla sommatoria delle valutazioni tecniche.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata con determina dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e degli eventuali curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il 12-02-2025 alle h 11:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza

delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando – disciplinare di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 3;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In particolare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Aggiudicataria comunicherà, entro 7 giorni, al Consorzio eventuali modifiche degli estremi indicati e assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010; con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, l'Aggiudicataria si intenderà compensata di ogni suo avere o pretendere dal Consorzio per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal pagamento degli importi di contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati dell'Amministrazione Consortile che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'Amministrazione medesima, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del Capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e, ai sensi dell'art. 2, c. 3 dello stesso D.P.R., per quanto compatibili, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 23/12/2013, consultabile sul sito istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione Trasparente", seguendo il seguente percorso: Disposizioni generali - atti generali - codice disciplinare e codice di condotta. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all'Amministrazione Consortile. L'Aggiudicatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. Il Consorzio ha la facoltà di richiedere l'allontanamento di chiunque contravvenga alle disposizioni in materia comportamentale. Il personale deve essere di gradimento al Consorzio che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualunque momento la sostituzione,

ragionevolmente motivata, in tale ipotesi l'aggiudicataria dovrà impegnarsi a soddisfare le richieste del Committente entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Non è consentito l'uso, senza la dovuta autorizzazione, di apparecchiature o materiale di ogni tipo di proprietà del Consorzio. Ogni oggetto eventualmente smarrito e ritrovato dovrà essere consegnato al Responsabile dell'appalto a cui dovranno essere segnalati gli eventuali inconvenienti, necessità di riparazioni ed ogni tipo di disagio riscontrato nell'ambito del lavoro.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli art. 35 e 36 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione consortile e l'appaltatore, inerente o conseguente il presente appalto, è demandata all'Autorità Giudiziaria competente del Tribunale di Torino, con espressa esclusione della competenza arbitrale.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("*General Data Protection Regulation*", in seguito "GDPR" o "Regolamento"), la informiamo che i dati personali da Lei forniti in fase di domanda di partecipazione formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza, del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.

Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue.

1. identità e dati di contatto del Titolare: Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio CIDIS con sede in Strada Volvera 63 a Orbassano (TO) pec: cidis@pec.cidis.org;
2. Identità e dati di contatto del D.P.O.: Avvocato Luca Trovato - Email: studiolegaletl@gmail.com - PEC: lucatrovato@pec.ordineavvocatitorino.it;
3. finalità del trattamento e base giuridica: I Suoi dati personali saranno trattati: a) con il Suo consenso (articolo 7, GDPR), per le seguenti finalità: tutte le operazioni connesse in caso di accoglimento o diniego della domanda di partecipazione alla gara (regolazione dei rapporti economici, fatturazione, invio di comunicazioni operative, promozione dell'azienda partecipante, prima, durante e successivamente alla manifestazione); b) senza il Suo consenso (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le

seguenti finalità: rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali i titolari sono soggetti. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione a) è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento, salvo l'impossibilità per il Titolare di espletare il servizio da lei richiesto. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione b) è obbligatorio;

4. Categorie di dati personali trattati: Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo 3, saranno trattati unicamente dati personali comuni aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome, cognome, ruolo aziendale, codice fiscale, P.IVA, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, eventuali dati bancari ecc.;
5. Categorie di destinatari dei dati personali: Per le finalità di cui al precedente paragrafo 3, sezione b) i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili: ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri). Ove dovesse esprimere il Suo consenso all'utilizzo dei dati personali per le finalità di cui al precedente paragrafo 3, sezione a), gli stessi potranno essere resi accessibili: ai soggetti coinvolti nella realizzazione dei servizi oggetto di gara ovvero che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali;
6. conservazione e trasferimento di dati personali all'estero: La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in modo cartaceo, in cloud e su server ubicati all'interno dell'Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili del trattamento. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione;
7. periodo di conservazione dei dati personali: I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 3 saranno trattati e conservati per tutta la durata dell'eventuale rapporto instaurato. A decorrere dai sei mesi successivi alla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex legge;
8. diritti esercitabili in conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR: Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR), Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR), Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR), Diritto di limitazione - Ottenere dal titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR) Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al titolare, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR

(articolo 20, GDPR) Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR) Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali attraverso i dati di contatto reperibili nel sito www.garanteprivacy.it. Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta al Responsabile della protezione dei dati, sopra indicato;

9. modalità del trattamento: Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'articolo 4, n. 2), GDPR - compiute con o senza l'ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate.

L'affidataria del servizio sottoscrive il “Contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28, Regolamento (UE) 2016/679” e si impegna al rispetto delle disposizioni in esso contenute.